SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 1232)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOLOMELLI, DE ZAN, SCHIETROMA, LEPRE e PASTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1980

Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52

Onorevoli Senatori. — Il funzionamento della leva, già seriamente compromesso dalla penuria dei Commissari di ruolo (al 31 dicembre 1980 saranno 13 rispetto ad una esigenza organica di 172), diverrà critico nel 1981 in conseguenza dell'esodo obbligatorio di un consistente numero di Commissari di leva facenti funzione in atto richiamati in servizio con la legge n. 52 del 1979.

Considerato inoltre che il concorso a 41 posti per Commissari di leva, già bandito il 25 maggio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 maggio 1979), non potrà presumibilmente essere condotto a termine prima di un anno, occorre, con urgenza, intervenire per far sì che il suddetto esodo degli ufficiali Commissari di leva facenti funzione, con la citata carenza organica, non ponga in grave crisi il delicato settore del reclutamento.

A tale scopo, e in attesa di un completo riassetto sia della organizzazione leva-reclutamento, sia dei regolari bandi di concorso, sia infine del completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 884 (nomina a Commissari di leva degli ufficiali che svolgono le mansioni di Commissario di leva

facente funzione), si propone di procrastinare di due anni il ricollocamento in aspettativa d'autorità degli ufficiali che alla data del 21 ottobre 1980 si trovino richiamati in servizio con la legge n. 52 del 1979.

Tra l'altro è da notare che, ove non sopravvengano provvedimenti legislativi nel senso sopraindicato, gli attuali Commissari di leva facenti funzione, provenienti dai corsi regolari ed in età media di 50-52 anni, dovrebbero lasciare il servizio con molti anni di anticipo rispetto ai già bassi limiti di età, in contrasto palese con quanto recentemente attuato con la legge n. 574 del 1980 a favore degli ufficiali di complemento e del ruolo speciale unico.

Gli oneri finanziari dovuti alla differenza fra il trattamento economico in servizio e il trattamento in aspettativa ammontano a circa 50 milioni, sostenibili con le normali assegnazioni di bilancio.

Il disegno di legge, infine, è concepito in modo da non impedire l'avanzamento degli ufficiali che ne hanno diritto in base all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1973, n. 804.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei confronti degli ufficiali che alla data del 31 ottobre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, l'applicazione del quinto comma dell'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge è sospesa fino al 31 dcembre 1982, data entro cui dovrà essere emanata, in materia, una nuova disciplina legislativa che rimuova le sperequazioni esistenti circa lo stato giuridico degli ufficiali comunque pervenuti al grado di colonnello.

L'ulteriore trattenimento in servizio può essere disposto anche in eccedenza ai numeri chiusi fissati dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1973, n. 804.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a tutti coloro che si trovano nelle condizioni prescritte al 1º dicembre 1980.